

Giovedì 25 settembre 2008

47. invita gli Stati membri ad applicare la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari ⁽¹⁾;
48. invita la Commissione e gli Stati membri a finanziare la ricerca sui rapporti fra obesità e patologie croniche come il cancro e il diabete, data la necessità che la ricerca epidemiologica identifichi i fattori più comunemente associati all'aumentata incidenza dell'obesità, ad esempio attraverso l'individuazione e valutazione di biomarker multivariati in sottocategorie di soggetti, per comprendere i meccanismi biologici che portano all'obesità; chiede inoltre studi comparativi e analisi valutative dell'efficacia dei vari interventi, senza trascurare le ricerche psicologiche; invita gli Stati membri ad istituire un sistema che garantisca l'accesso a servizi qualitativamente elevati per la prevenzione, lo screening e il controllo del sovrappeso, dell'obesità e delle patologie croniche associate;
49. si compiace dell'inserimento di «diabete e obesità» tra le priorità del tema Sanità nell'ambito del 7° programma quadro per la Ricerca e lo sviluppo tecnologico (PQ7);
50. incoraggia ulteriori ricerche scientifiche e iniziative di monitoraggio sull'obesità addominale nell'ambito del PQ7;
51. invita la Commissione ad avviare campagne d'informazione europee di sensibilizzazione della popolazione in generale e della comunità medica in particolare, sui rischi dell'obesità addominale;
52. chiede che la questione dell'alimentazione sia presa seriamente in considerazione in tutte le politiche e azioni europee.

*
* *

53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati e all'Organizzazione mondiale della sanità.

⁽¹⁾ GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

Gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore on line

P6_TA(2008)0462

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati

(2010/C 8 E/19)

Il Parlamento europeo,

- vista la raccomandazione 2005/737/CE della Commissione, del 18 ottobre 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati ⁽¹⁾ (in appresso «la raccomandazione del 2005»),
- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 151,
- visti gli articoli II-77 e II-82 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visto l'articolo 97 bis del trattato di Lisbona,

⁽¹⁾ GU L 276 del 21.10.2005, pag. 54.

Giovedì 25 settembre 2008

- visti gli accordi internazionali vigenti che si applicano ai diritti in campo musicale, segnatamente la Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 per la protezione degli artisti interpreti, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, il Trattato WIPO sui diritti d'autore del 20 dicembre 1996, il Trattato WIPO sulle esecuzioni e le registrazioni del 20 dicembre 1996 e l'Accordo dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) del 15 aprile 1994,
- visto il corpus del diritto CE («acquis communautaire») nel settore dei diritti d'autore e dei diritti connessi che si applica ai diritti in campo musicale, segnatamente la direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale ⁽¹⁾, la direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo ⁽²⁾, la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi ⁽³⁾ e la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ⁽⁴⁾,
- visto il Libro verde della Commissione del 19 luglio 1995 sui diritti d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione (COM(1995)0382),
- vista la sua risoluzione del 15 maggio 2003 sulla protezione degli operatori audiovisivi ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2004 su un quadro comunitario per le società di gestione collettiva nel settore dei diritti d'autore e diritti connessi ⁽⁶⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 16 aprile 2004 sulla gestione dei diritti d'autore e diritti connessi nel mercato interno (COM(2004)0261),
- vista la sua risoluzione del 5 luglio 2006 sull'attuazione del programma comunitario di Lisbona: Potenziare la ricerca e l'innovazione — Investire per la crescita e l'occupazione: una strategia comune ⁽⁷⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 3 gennaio 2008 sui contenuti creativi online nel mercato unico (COM(2007)0836),
- vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sulla libertà di espressione su Internet ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 sulla raccomandazione della Commissione, del 18 ottobre 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali online autorizzati (2005/737/CE) ⁽⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 4 settembre 2007 sulle implicazioni istituzionali e giuridiche dell'impiego di strumenti normativi non vincolanti ⁽¹⁰⁾,
- vista la relazione sommaria che presenta i risultati del monitoraggio della raccomandazione del 2005 ⁽¹¹⁾,
- visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

⁽¹⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 372 del 27.12.2006, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU C 67 E del 17.3.2004, pag. 293.

⁽⁶⁾ GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 425.

⁽⁷⁾ GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 640.

⁽⁸⁾ GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 879.

⁽⁹⁾ GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 64.

⁽¹⁰⁾ GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 75.

⁽¹¹⁾ http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/monitoring-report_en.pdf.

Giovedì 25 settembre 2008

- A. considerando che, nella sua risoluzione del 13 marzo 2007, il Parlamento invitava la Commissione a chiarire che la raccomandazione del 2005 si applicava esclusivamente alle vendite on-line di registrazioni musicali e a presentare al più presto — previa ampia consultazione delle parti interessate — una proposta di direttiva quadro flessibile, che doveva essere adottata in codecisione dal Parlamento e dal Consiglio, al fine di disciplinare la gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi per quanto riguarda i servizi musicali on line transfrontalieri, tenendo altresì conto della specificità dell'era digitale e tutelando la diversità culturale europea, gli interessati più piccoli e i repertori locali, sulla base del principio della parità di trattamento,
- B. considerando che nella sua risoluzione del 13 marzo 2007 il Parlamento indicava che gli interessi degli autori e quindi della diversità culturale in Europa sarebbero stati meglio tutelati grazie all'introduzione di un sistema competitivo equo e trasparente che evitasse la pressione al ribasso sui redditi degli autori;
1. ricorda che, alla luce del carattere territoriale del diritto d'autore e nonostante l'esistenza della direttiva 2001/29/CE, la situazione nel settore della gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi per i servizi on line è veramente complessa, a causa soprattutto della mancanza di licenze europee;
 2. ritiene che, rifiutando di legiferare, nonostante varie risoluzioni del Parlamento europeo, e scegliendo di cercare di regolamentare il settore attraverso una raccomandazione, si è creato un clima di incertezza giuridica per i titolari dei diritti e per gli utenti, in particolare le emittenti;
 3. sottolinea che, d'altra parte, a seguito di una denuncia da parte degli utenti, la Direzione generale per la Concorrenza della Commissione è intervenuta istituendo una procedura contro la CISAC (Confederazione Internazionale delle Società di autori e compositori), che comprende tra i suoi membri 24 società europee di gestione collettiva; sottolinea che l'effetto della decisione presa a tale riguardo sarà di impedire ogni tentativo da parte degli interessati di agire insieme per trovare soluzioni adeguate — come, ad esempio, un sistema per la compensazione dei diritti a livello europeo — e di spianare la strada a un oligopolio di grandi società di gestione collettiva legate da accordi di esclusiva a publisher appartenenti al repertorio mondiale; il risultato sarà una restrizione della possibilità di scelta e la sparizione delle piccole società di gestione collettiva a scapito di culture minoritarie;
 4. ritiene che la relazione che presenterà i risultati del controllo della raccomandazione del 2005 non rispecchi esattamente la situazione esistente e non tenga conto del parere espresso dal Parlamento nella sua risoluzione del 13 marzo 2007;
 5. ritiene che questa situazione rifletta il fatto che la Commissione ha scelto di ignorare gli avvertimenti del Parlamento, in particolare quelli contenuti nella sua risoluzione del 13 marzo 2007, che comprende proposte concrete per una concorrenza controllata, nonché protezione ed incentivi per le culture minoritarie all'interno dell'Unione europea;
 6. invita la Commissione a garantire che il Parlamento partecipi attivamente, in qualità di colegislatore, all'iniziativa sul contenuto creativo on line;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.
-